Ordinanza del Presidente della Corte
del 16 luglio 1963

Lingua processuale : il francese

Nel procedimento incidentale 35-62 e 16-63 R, promosso da

André Leroy,

già dipendente ausiliario, già dipendente temporaneo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, residente a Lussemburgo, Rue Astrid 20,

assistito dall'avv. Paul-François Ryziger, del Foro di Parigi, e con domicilio eletto presso l'avv. Arendt, Rue Willy Goergen 6, Lussemburgo,

richiedente,

contro

l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Guy Sautter, in qualità d'agente, assistito dall'avv. Jean Coutard, del Foro di Parigi,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo,

resistente,

RITENUTO IN FATTO

che, con domande depositate nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1962 e il 5 marzo 1963, il richiedente ha impugnato i provvedimenti coi quali gli è stata negata l'integrazione;

che, nell'istanza depositata il 22 maggio 1963, il proponente ha concluso chiedendo alla Corte :

« di ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate coi ricorsi riuniti 35-62 e 16-63,

e di conseguenza

vietare che si provveda mediante una nomina in ruolo a coprire il posto già occupato dal Leroy, e ciò fino a quando la Corte non avrà statuito sui ricorsi sopra indicati;

dichiarare che, essendo la qualità di dipendente ausiliario del richiedente unicamente dovuta al rifiuto di nominarlo in ruolo, non può essere applicato nei suoi confronti l'articolo 52 delle norme applicabili ai dipendenti non di ruolo della Comunità ;

riservare ogni decisione sulle spese »;

che il 3 luglio 1963 la resistente ha depositato le sue osservazioni relative alla domanda incidentale, nelle quali ha concluso chiedendo alla Corte :

« di dichiarare irricevibile, o comunque respingere in quanto infondata, la domanda presentata dal Leroy e

di statuire sulle spese secondo giustizia »;

che le parti, regolarmente citate, sono comparse il 10 luglio 1963 davanti al Presidente ed hanno svolto osservazioni orali.

IN DIRITTO

Attesoché l'articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento di procedura stabilisce che l'istanza di sospensione dell'esecuzione di un provvedimento è ammissibile solo se il proponente ha impugnato tale provvedimento davanti alla Corte;

che il richiedente assume che la messa a concorso del posto già da lui occupato ed altresì il venir meno del suo contratto di ausiliario sono la diretta conseguenza del rifiuto di nomina in ruolo contro il quale sono diretti i due ricorsi da lui proposti e che, pertanto, l'istanza è ammissibile;

che questo assunto del richiedente non può essere accolto;

che il richiedente, in caso di nomina in ruolo, avrebbe avuto il diritto (a norma dell'articolo 93 dello Statuto dei funzionari della C.E.C.A.) di essere inquadrato ad uno dei gradi e scatti previsti dallo Statuto, ma non gli sarebbe spettato un posto deter-

minato; che, d'altra parte, non è affatto dimostrato che, in caso di nomina in ruolo, egli avrebbe occupato il posto messo a concorso;

che, stando così le cose, non vi è motivo di considerare la messa a concorso di detto posto come una conseguenza diretta della decisione impugnata con l'azione principale;

che di conseguenza il primo capo dell'istanza di sospensione va respinto.

Attesoché il ricorrente ha chiesto in secondo luogo che sia dichiarata inapplicabile una disposizione dello Statuto;

che l'articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento contempla unicamente la sospensione dell'esecuzione di atti;

che non vi è motivo di considerare gli effetti di una disposizione dello Statuto come un atto ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento;

che questi effetti erano prevedibili fin dal momento in cui il richiedente aveva accettato di essere assunto come ausiliario;

che del resto nemmeno l'annullamento dell'atto impugnato con l'azione principale avrebbe come conseguenza il mantenimento del richiedente nelle sue funzioni di ausiliario;

che il secondo capo dell'istanza di sospensione va pertanto respinto.

Per questi motivi,

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Visti gli articoli 39 del Trattato C.E.C.A. e 33 dello Statuto della Corte di Giustizia C.E.C.A.;

Visto lo Statuto del personale della C.E.C.A.;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;

Il Presidente della Corte

così provvede :

1. L'istanza è respinta in quanto inammissibile.

2. È riservata ogni pronunzia sulle spese.

Lussemburgo, 16 luglio 1963.

Il Cancelliere — *Il Presidente*

A. VAN HOUTTE — A. M. DONNER